

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA “ PRO – LOCO SCARPERIA”

Art. 1) In Scarperia si è costituita una Associazione Turistica denominata “ PRO – LOCO SCARPERIA”, con sede in Via dei Bastioni 3 – 50038 Scarperia (FI). Eventuale cambio di sede non comporterà variazione al presente atto.

L'Associazione non ha finalità di lucro. La Pro Loco Scarperia decide di aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) condividendone lo Statuto Provinciale, Regionale nonché Nazionale.

Art. 2) La “ PRO – LOCO SCARPERIA” svolge la propria opera nel territorio del Comune di Scarperia, comprese le sue frazioni. Esso confina a nord con il Comune di Firenzuola, ad ovest con il Comune di Barberino del Mugello, a sud con il Comune di San Piero a Sieve, ad est con il Comune di Borgo San Lorenzo.

FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 3) L'Associazione Turistica “PRO – LOCO SCARPERIA” sorge con lo scopo di:

a) realizzare e gestire iniziative e servizi atti a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località e delle sue risorse turistiche, culturali, artistiche, sportive, ambientali ed economico turistiche, nonché svolgere e promuovere attività di utilità sociale.

b) promuovere ed attuare in ambito locale e non manifestazioni e iniziative d'interesse turistico e culturale, sostenendo e qualificando in primo luogo quelle già esistenti sul territorio ed in particolare le tre manifestazioni a carattere storico – culturale già esistenti ed ufficialmente riconosciute dall'Amministrazione comunale di Scarperia: L'INFIORATA, I FESTEGGIAMENTI DEL DIOTTO, LA MOSTRA DEI FERRI TAGLIENTI;

c) riconoscere l'esistenza di due comitati tecnici ed attivi sul territorio: Comitato Festeggiamenti Diotto e Centro di ricerca e documentazione sull'artigianato dei ferri taglienti;

d) richiedere e/o istituire un ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica, usufruendo della denominazione P.I.T. previo nulla osta della Regione Toscana, rilasciato sentito il parere del Comune,

ai sensi dell'art.11, comma 5, della Legge Regionale 9/88;

e) attuare forme di collaborazione con tutte le associazioni, singoli ed enti del territorio che hanno interesse allo sviluppo turistico del Comune di Scarperia;

f) promuovere e ricercare ulteriori forme di collaborazione con la Provincia, con la Regione Toscana, per l'esplicazione di particolari iniziative di rilevanza territoriale. All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

PROVENTI

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

I proventi con i quali la Associazione Turistica “PRO – LOCO SCARPERIA” provvede alla propria attività sono:

a) quote annuali e tasse iscrizioni soci

- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
 - d) eventuali eredità, donazioni e legati;
 - e) proventi derivanti da pubblicità, pubblicazioni, sponsorizzazioni, quote di partecipazione a convegni e seminari;
 - f) proventi derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative organizzate e gestite dalla Associazione, nonché dalla gestione di attività svolte in via permanente o occasionale.
 - g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Tutte le entrate, nonché l'uso di tutti i beni mobili ed immobili, sono finalizzate al perseguimento delle finalità statutarie, gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività statutariamente previste.

SOCI

Art. 5) I soci si distinguono in onorari ed effettivi.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, fra quelle persone od enti che si siano particolarmente distinti per attività svolte a favore dell'Associazione.

I soci effettivi sono coloro che risultano regolarmente iscritti all'Associazione.

Possono essere iscritti all'associazione tutti i soggetti pubblici e privati, anche privi di personalità giuridica, che intendano condividere le finalità dell'Associazione stessa stabilite all'art. 3 ed operare per il loro perseguimento.

La domanda di iscrizione è rivolta al Presidente in forma scritta. Questi la sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. Il Consiglio decide sull'accoglimento delle domande entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

Art. 6) Può fare domanda di iscrizione a socio qualsiasi persona fisica maggiorenne o minorenni.

Può fare domanda di ammissione qualsiasi Associazione o Comitato che possiede finalità e scopi identici a quelli previsti dall'art 3 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta di ammissione. I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto ed al pagamento della quota sociale ed hanno diritto ad esercitare le funzioni previste dallo statuto; i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle assemblee generali per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, con diritto di discussione e di voto. Tutti i soci effettivi hanno uguali diritti e uguali doveri. La qualifica di socio si perde: per decesso, per dimissioni, per morosità, per indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l'indegnità viene sancita dall'assemblea dei soci. La quota di iscrizione a socio viene fissata dall'Assemblea dei soci di anno in anno. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci;

- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 8) Tutte le cariche di cui al precedente punto 7 sono gratuite.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Art. 9) L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno dal Presidente e tutte le volte che occorre dal Consiglio di Amministrazione in via straordinaria, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci iscritti all'Associazione.

E' ammessa la facoltà di delega, ogni socio partecipante può avere una sola delega.

Ogni socio ha diritto ad un voto purché maggiorenne ed in regola con il pagamento della quota associativa.

E' vietato il voto per corrispondenza.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante lettera inviata per posta ordinaria a tutti i soci nonché mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sia presente la maggioranza dei soci risultanti iscritti. Trascorsa mezzora dalla prima convocazione, se ordinaria, è valida qualunque sia il numero dei soci

interventuti, se straordinaria, è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito dal Segretario cui spetta la redazione del verbale in apposito registro. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ai sensi dell'art. 21 c.c. le deliberazioni dell'Assemblea sono deliberate a maggioranza dei voti palesemente espressi.

Art. 10) L'Assemblea generale ordinaria ha i seguenti scopi:

a) approva il Bilancio di Previsione con la relazione del Presidente ed il Conto Consuntivo con la relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci revisori. Sia il bilancio di previsione che il Conto Consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente;

b) elegge le cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei soci ne facciano richiesta scritta e motivata ha i seguenti scopi:

c) apporta modifiche allo statuto per le quali occorre il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci iscritti all'Associazione ed in regola con le quote sociali;

d) decide sugli altri argomenti proposti.

Art. 11) L'esercizio ordinario va ad anno solare.

L'Assemblea generale ordinaria delibera entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di Previsione dell'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno delibera il Conto consuntivo dell'anno precedente, predisposti ai sensi dell'art. 11 dal consiglio di Amministrazione.

L'assemblea generale ordinaria delibera sulla relazione relativa all'attività svolta, sulla relazione morale e su eventuali proposte prospettate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo, il programma di attività annuale delle manifestazioni, dei festeggiamenti, dei convegni, et cetera promossi dalla "PRO – LOCO SCARPERIA" e da associazioni, Enti, Comitati ad essa collegati, dovranno essere corredati dalle rispettive relazioni illustrative, firmate dal Presidente e dal segretario dell'Associazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PRESIDENTE – REVISORE DEI CONTI

Art. 13) La "PRO – LOCO SCARPERIA" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 11 membri, due dei quali sono rappresentanti rispettivamente del Comitato festeggiamenti Diotto e del Centro di ricerca e documentazione sull'artigianato dei ferri taglienti. I comitati provvedono direttamente alla nomina dei loro rappresentanti. Gli altri nove membri sono eletti dall'assemblea generale ordinaria dei soci a scrutinio segreto. Nella votazione a scrutinio segreto ogni socio potrà esprimere un massimo di quattro nominativi. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. In caso di vacanza, per dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione di esso nella prima riunione dell'assemblea generale, con la modalità prevista al presente articolo.

Art. 14) Il consiglio di Amministrazione è assistito da un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre soci, eletto nella stessa seduta e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio.

Nella votazione a scrutinio segreto ogni socio potrà esprimere un massimo di due nominativi.

Detti revisori esercitano le funzioni indicate al successivo art. 20 e durano in carica quattro anni. Essi sono rieleggibili.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione, dopo l'elezione avvenuta ai sensi del precedente art. 13, viene convocato dal consigliere più anziano per l'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Detta elezione avverrà, egualmente a scrutinio segreto, e con la partecipazione di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Il Presidente, per essere eletto, dovrà ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Una volta eletto il Presidente, il Consiglio procede ad eleggere il Segretario ed il Tesoriere. Il Vice Presidente è designato direttamente dal Presidente.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, provvede a regolamentare la propria attività, anche in riferimento alle modalità di convocazione e ad istituire gruppi di interesse fra i soci che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'associazione. Ad esso spetta dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

a) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

- b) assumere determinazioni in ordine al personale;
- c) deliberare convenzioni e contratti;
- d) adottare regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno sette giorni prima, con lettera ordinaria. In via straordinaria il Consiglio è convocato, qualora sia ritenuto opportuno, con almeno tre giorni di preavviso, dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono valide con almeno cinque consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'audizione, a titolo consultivo, di uno o più soci che, in ragione delle proprie attitudini o qualità professionali, possa essere di ausilio per la decisione del Consiglio su particolari problemi da risolvere.

I revisori dei conti possono presenziare, a titolo consultivo senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere che, senza comprovata giustificazione, risulta assente a tre sedute consecutive, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito dall'Assemblea generale dei soci nella prima riunione utile.

Art. 18) Il Presidente della "PRO – LOCO SCARPERIA" rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) esercitare la funzione di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei soci;
- c) stipulare le convenzioni e i contratti deliberati;
- d) firmare la corrispondenza, i verbali delle riunioni congiuntamente al Segretario, i mandati di pagamento congiuntamente al Tesoriere.

Il Presidente ha la facoltà di delegare alcune funzioni, in via occasionale o permanente, ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può essere riletto per non più di due mandati.

Art. 19) Il segretario ed il Tesoriere.

Spetta al segretario:

- a) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee;
- b) assicurare l'attuazione delle decisioni adottate;
- c) controfirmare gli atti contabili ed amministrativi;
- d) provvedere al normale funzionamento degli uffici;
- e) tenere aggiornato il libro soci.

Spetta al tesoriere:

- f) tenere aggiornato il giornale di cassa, annotandovi di volta in volta, in ordine cronologico, tutte le entrate e le uscite sostenute dall'Associazione;
- g) custodire la documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite;
- h) depositare i fondi in un apposito conto corrente bancario intestato all'Associazione, con quietanza congiunta del Presidente e del tesoriere;
- i) provvedere ai pagamenti necessari, in ottemperanza delle decisioni adottate dal Consiglio, ovvero dal Presidente qualora si tratti di pagamenti non superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta)

Art. 20) I revisori dei conti, nominati ai sensi dell'art. 14, devono esaminare periodicamente la contabilità dell'associazione.

Spetta ai revisori dei conti:

- a) verificare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- b) assicurare la regolarità amministrativa e finanziaria dell'Associazione, redigendo per ogni controllo regolare verbale autografo su apposito registro;
- c) redigere le relazioni tecnico-amministrative che accompagnano i Bilanci di previsione ed i Conti consuntivi.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione. I singoli componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti possono presenziare, a titolo consultivo senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) L'esercizio finanziario inizia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22) Per l'attività amministrativa dell'Associazione sono istituiti:

- a) il registro dei soci;
- b) il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) un giornale di cassa, sul quale vengono annotate di volta in volta, in ordine cronologico, tutte le entrate e le spese sostenute dall'Associazione;
- e) un giornale di previsione, sul quale dovranno essere riportate la situazione esatta delle entrate accertate e non ancora realizzate e le spese previste, ovvero gli impegni finanziari assunti;
- f) ogni altro registro previsto dalle vigenti leggi fiscali.

Art. 23) Alle riunioni dell'assemblea generale dei soci ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione della "PRO – LOCO SCARPERIA" potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Provincia di Firenze, ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'art. 12 Legge Regionale 72/89.

Entro il mese di maggio di ogni anno saranno inviati all'Assessorato al Turismo della Provincia di Firenze i Bilanci Consuntivi e Preventivi con i relativi programmi di attività della Pro-LoCo.

Art. 24) In caso di scioglimento, dopo la liquidazione di ogni eventuale passività, le somme eventualmente residue nonché tutti i beni mobili ed immobili dovranno essere devolute ad altra associazione con destinazione a fini di utilità sociale sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 gennaio 1996 n. 662 e salva diversa disposizione imposta dalla legge.

E' fatto espresso divieto, in caso di scioglimento, della suddivisione delle eventuali attività tra i soci.

Art. 25) per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO